CGIL
FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
FILCAMS COMMERCIO TURISMO SERVIZI

CARTA DEI DIRITTI
UNIVERSALI DEL LAVORO
#SfidaXiDiritti

Roma, 31ottobre 2017

Oggetto**: Coop Italia – permessi per visite mediche ai sensi dell'art. 13.2 del CIA**

Via Pec /fax

Spett.le
Coop Italia
Via del Lavoro, 6/8
40033 Casalecchio di Reno (Bologna)
Fax 051-596512
segreteria@pec.coopitalia.coop.it

La scrivente Filcams CGIL prende atto che in data 17 Ottobre u.s., le Rsu di Bologna hanno per la prima volta appreso dalla direzione aziendale quanto in realtà già comunicato dalla medesima alle Rsu di Prato nonché ai lavoratori di Bologna che avevano proceduto in questo mese a fare richiesta di permessi per visita medica, così per come normato nel Cia all'art 13.2, attualmente n vigore.

Oltre a lamentare il metodo con il quale la presente direzione ha operato ad interpretare autonomamente quanto contrattato invece con le OO.SS., peraltro per tramite di uno strumento improprio ovvero il regolamento aziendale la cui finalità è altra rispetto a quella di dare interpretazioni alle norme della contrattazione collettiva, siamo a lamentare anche delle profonde inesattezze rispetto al merito di quanto asserito da Voi nella Vostra circolare del 30 Ottobre 2017.

Nello specifico sostenete che la ratio originaria dei permessi medici risiede nella garanzia della tutela della salute del dipendente, sottolineiamo che non sia solo del dipendente ma anche dei figli e dei genitori in difficoltà, non a caso tali permessi non sono inseriti nel capitolo malattia/infortuni bensì nel capitolo "tutela di cura, sostegno della maternità e per le pari opportunità".

A titolo d'inciso, prima del rinnovo dell'attuale CIA (ovvero quello datato 29 agosto 2008) i permessi in questione rientravano nel capitolo "orario di lavoro" in art 7.5 ed ammontavano originariamente in 24 ore; nel 2008, in fase di rinnovo, al fine di avvicinare le condizioni normative dell'istituto dei permessi per visita medica a quelle previste per i colleghi di Prato, le ore si riducono a 20 e si collegano alle più generali esigenze di cura, tanto da cambiarne capitolo, rimarcando al contempo nella discussione (e la scrittura del testo non è equivoca) che i lavoratori *potranno utilizzare per un massimo di 4 ore giornaliere (o se superiore comunque con un limite di 30' ante e post orario di visita)*.

Non viene inoltre specificato che il limite delle 4 ore giornaliere è subordinato al tempo indicato nel certificato medico (come voi sostenete nella vostra circolare), o men che meno che tale tempo è pari ad 1 ora "ante e post orario di visita".

Quanto al parziale riavvicinamento nelle diverse gestioni operanti tra le due sedi aziendali ricordiamo che su questi aspetti la scrivente aveva dato disponibilità al confronto e che l'impresa ha invece preferito rinviare tutto il confronto per la nostra indisponibilità a discutere della parte retributiva, pertanto l'accordo del 20 giugno 2017 ha stabilito che i distinti CIA rimanessero integralmente in vigore.

Ravvisiamo pertanto, in quella che voi erroneamente chiamate prassi aziendale quando invece è norma aziendale, una palese violazione dell'art 13.2 del Cia nonché dell'accordo siglato il 20 giugno 2017 e chiediamo pertanto alla direzione di far fede a quanto contenuto nel Cia in vigore e nell'accordo menzionato.

Cordiali saluti.

p. La Filcams CGIL Nazionale
Alessio Di Labio

• **FEDERAZIONE NAZIONALE**
00153 Roma – Via Leopoldo Serra, 31 – Tel. 0039 06 5885102 r. a. – Fax 0039 06 5885323
E-Mail: posta@filcams.cgil.it – PEC: nazionale@pec.filcams.it http://www.filcams.cgil.it
Filcams Cgil nazionale
Affiliata a